



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Della Provincia
LORO SEDI

p.c. alle Organizzazioni Sindacali
della Provincia
Comparto Istruzione
LORO SEDI

Al sito Web

Oggetto: istruzioni operative su trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, rientro a tempo pieno, modifica dell'orario a tempo parziale e assunzione a tempo parziale del personale della scuola. **Anno scolastico 2024/2025.**

Richiamate la tempistica e le modalità di inoltro delle istanze di cui all'oggetto diffuse con nota di questo Ufficio, a cui le presenti istruzioni sono annesse, si precisa quanto segue.

- 1) Ai sensi degli artt. 39 e 58 del CCNL/2007, Comparto Scuola, tuttora vigenti ricadendo nell'ipotesi al comma 16 dell'art. 1 del CCNL, Comparto Istruzione, del 18/01/2024, l'Amministrazione Scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo indeterminato e pieno di ciascuna classe di concorso posto e profilo e comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima, predisponendo eventualmente una graduatoria di beneficiari nel caso in cui il numero delle domande superi le disponibilità esistenti.
- 2) L'art. 73 del D.L.112/2008 convertito in L.133/2008, inoltre, ha innovato la precedente disciplina eliminando ogni automatismo e introducendo la possibilità per l'amministrazione di rigettare l'istanza di tempo parziale presentata dal dipendente, in caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità e organizzazione amministrativa, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
- 3) Nell'ipotesi in cui il personale interessato al regime lavorativo a tempo parziale svolga altra attività lavorativa a carattere subordinato, l'art.4, comma 2, dell'O.M.n.446 del 22 luglio 1997, stabilisce che l'orario lavorativo non debba essere superiore al 50 % di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno.
Lo stesso articolo, al comma 4, prevede che tale limite possa essere superato qualora non si svolga alcuna attività lavorativa aggiuntiva. Conseguentemente, le istanze di



*Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

passaggio da tempo pieno a tempo parziale o quelle di modifica dell'orario a tempo parziale, che prevedano un orario superiore al 50 per cento, ovvero quelle di rientro a tempo pieno, dovranno essere corredate della dichiarazione di mancato svolgimento di altra attività lavorativa di carattere subordinato.

- 4) Ai sensi dell'art. 11 dell'OM 446/97 e delle precisazioni di cui all'art. 4 dell'O.M. n. 55/98, il contratto a tempo parziale ha la durata di almeno due anni ed è da intendersi tacitamente rinnovato qualora non pervenga espressa richiesta di reintegro a tempo pieno, allo scadere del biennio. Prima della scadenza del biennio eventuali domande di rientro a tempo pieno potranno essere accolte sulla base di motivate esigenze, le quali "saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della Provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta". In tal senso si richiama integralmente il disposto di cui all'art. 11 dell'OM 446/97.
- 5) Tutto ciò premesso, di seguito le indicazioni da seguire rispetto alla singola tipologia di trasformazione di interesse del dipendente:

A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il personale a tempo pieno che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà presentare la relativa domanda all'Istituzione Scolastica di titolarità, nel rispetto del termine del 15 Marzo di ciascun anno.

All'atto della trasmissione dell'istanza a questo ufficio, entro il 31 marzo, a cura dei Dirigenti Scolastici è necessario che la stessa sia accompagnata:

- dalla dichiarazione personale **circa l'eventuale svolgimento o meno** di altra attività lavorativa a carattere subordinato;
- Dal formale parere favorevole del Dirigente, da apporre in calce all'istanza medesima, espresso a seguito dell'accertamento della funzionalità del tempo parziale con le esigenze didattico organizzative della scuola.

Qualora la fase accertativa conclusa dalla sede scolastica conduca ad un esito negativo, l'istanza non dovrà essere trasmessa a questo Ufficio.

Viceversa, in caso di conclusione positiva, le domande trasmesse saranno vagliate da questo Ufficio in relazione alla capienza del contingente del 25 % disponibile ed accolte sino a saturazione del medesimo per posto, classe di concorso e profilo. Infine, laddove il numero delle domande superi la disponibilità del contingente utile, sarà cura di questo Ambito predisporre l'apposita graduatoria, avuto riguardo ad ogni singola tipologia di posto, classe di concorso e profilo.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Esaurite tali fasi, si provvederà alla comunicazione alle sedi scolastiche delle domande accolte a cui farà seguito l'adozione da parte dei Dirigenti Scolastici dei nuovi contratti individuali di lavoro con inoltro di copia dei medesimi a questo Ufficio per la successiva acquisizione del dato al Sidi.

B) Modifica del contratto a tempo parziale o rientro a tempo pieno.

Il personale a tempo parziale che, per esigenze personali, intenda fruire unicamente di una variazione della modalità e/o dell'orario di lavoro (**MODIFICA**) e quello che intenda ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno (**RIENTRO**), dovrà presentare domanda al proprio Dirigente Scolastico che, previa verifica della funzionalità del diverso rapporto con le esigenze didattico organizzative della scuola nei casi di modifica della modalità e/o dell'orario di lavoro, trasmetterà la richiesta a quest'Ufficio corredata del parere favorevole.

Anche nel presente caso, alle istanze in argomento, qualora la modifica incida sull'orario di lavoro in misura superiore al 50% ovvero per le ipotesi di rientro a tempo pieno, il dipendente dovrà unire all'istanza la **dichiarazione di mancato svolgimento di altra attività lavorativa di carattere subordinato.**

Qualora l'istanza prodotta sia finalizzata unicamente alla modifica del quantum orario di part time, una volta esclusa l'inconciliabilità della richiesta con lo svolgimento di altra attività lavorativa di carattere subordinato ed accertata la piena rispondenza della stessa istanza rispetto alle esigenze connesse alla funzionalità della scuola, il Dirigente Scolastico **modificherà in via diretta** il contratto di lavoro, sempre assicurando la conoscenza del dato a questo Ambito per la successiva variazione sul Sidi.

Nell'ipotesi di istanza di rientro a tempo pieno alla scadenza del biennio, accertata l'insussistenza di altra attività lavorativa, si procederà, parimenti a cura della scuola, alla novazione del rapporto di lavoro ed alla consueta informativa a questo Ufficio per le medesime ragioni connesse all'aggiornamento dei dati Sidi.

Sul punto si rammenta che istanze di rientro a tempo pieno in corso di biennio potranno essere accolte solo per motivate esigenze da valutarsi nello specifico, a cura di quest'Ufficio, anche "in relazione alla situazione della dotazione organica della Provincia per l'anno scolastico a cui si riferisce la richiesta" (art. 11 O.M. 446/97).

C) Adempimenti successivi alla mobilità 2024/2025.

Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra Provincia, il Dirigente Scolastico ne darà immediata comunicazione a quest'Ufficio per l'aggiornamento dei dati informatici.

Tale adempimento risulta determinante ai fini del corretto caricamento delle disponibilità registrate in sede di definizione della procedura di adeguamento dell'organico dell'autonomia alla situazione di fatto, successivamente impiegabili per le operazioni di mobilità annuale e di conferimento delle nomine a tempo determinato.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

D) Eventuale produzione di elenco graduato

Da ultimo si fa presente che, nell'ipotesi di esubero delle istanze rispetto al contingente calcolato per l'anno scolastico 2024/25, questo Ufficio procederà alla formulazione di apposito elenco, graduato secondo i seguenti criteri:

- Precedenze di cui all'art. 7, comma 4, DPCM n. 117/89, come integrato dall'art. 1, comma 64, della Legge n. 662/96, citati dall'art. 3, comma 3 dell'OM 446/97, nel rispetto dell'ordine di priorità ivi riportato;
- Maggiore anzianità di servizio (se non dichiarata nel modulo domanda sarà considerata pari a zero)
- Maggiore età.

Si pregano le SS.LL di assicurare la massima diffusione della presente nota a tutto il personale, precisando che questo Ambito non prenderà in carico istanze assunte al protocollo delle Autonomie Scolastiche oltre il termine perentorio del 15 Marzo p.v., con preclusione per gli interessati di poter fruire del diverso regime lavorativo cui intendano accedere.

IL DIRIGENTE

Anna Maria Massenti

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
